



CITTÀ DI LIGNANO SABBIAADORO

PROVINCIA DI UDINE

Viale Europa, 100 – 33054 Lignano Sabbiadoro (UD) – codice fiscale 83000710307

Settore

Ufficio

Responsabile del procedimento e dell'istruttoria:

Mail

CAPITOLATO SPECIALE D'ONERI RELATIVO AL BANDO DI GARA A PROCEDURA APERTA CON OFFERTE ESCLUSIVAMENTE IN RIALZO PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE D'USO DI SPAZI PUBBLICI SU LOTTO UNICO DI IMPIANTI PUBBLICITARI DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI LIGNANO SABBIAADORO

INDICE

| | |
|---|---|
| A – PRESCRIZIONI GENERALI | 2 |
| A. 1 Oggetto del capitolato | 2 |
| A. 2 Sottoscrizione del contratto..... | 2 |
| A. 3 Durata contrattuale..... | 2 |
| A. 4 Canone d'uso e concessorio..... | 2 |
| A. 5 Imposta sulla pubblicità | 3 |
| A. 6 Cauzione definitiva | 4 |
| A. 7 Spese contrattuali | 3 |
| A. 8 Responsabilità dell'impresa aggiudicataria..... | 3 |
| A. 9 Penali..... | 4 |
| A. 10 Recesso unilaterale | 4 |
| A. 11 Clausola risolutiva espressa | 4 |
| A. 12 Divieto di cessione..... | 5 |
| A. 13 Elezione del domicilio | 5 |
| A. 14 Foro competente..... | 5 |
| A. 15 Rinvio a norme vigenti..... | 5 |
| B – PRESCRIZIONI TECNICHE..... | 7 |
| B. 1 Obbligo di manutenzione | 5 |
| B. 2 Dichiarazioni di stabilità -Verifiche e controlli..... | 5 |
| B. 3 Trasferimento e sostituzione degli impianti | 5 |
| B. 4 Proprietà degli impianti pubblicitari..... | 8 |
| B. 5 Rimozione degli impianti esistenti..... | 8 |
| B. 6 Deroche | 8 |

ALLEGATO C DEL CONTRATTO

A - PRESCRIZIONI GENERALI

A. 1 Oggetto del capitolato

A. 1.1 Costituisce oggetto del presente capitolato l'affidamento in concessione d'uso esclusivo di spazi con i relativi impianti pubblicitari esistenti di proprietà del Comune di Lignano Sabbiadoro su aree di proprietà comunale, su aree private gravate da servitù di uso pubblico a favore dell'amministrazione comunale costituite nelle forme di legge ovvero in concessione all'amministrazione comunale, **ad esclusione delle aree private o in concessione a soggetti privati**. Le tipologie e le quantità degli impianti da installare sono indicate dalle schede contenute nell'allegato elenco denominato **ALLEGATO 1** dell'ABACO approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 120 del 13.09.2010 e ss. modifiche ed integrazioni, come integrato dall'elenco denominato **ALLEGATO 2**. Le schede dell'ALLEGATO 1, sono le seguenti:

- SCHEDA N. 01 PR – categoria impianto: PREINSEGNA (indicativamente allo stato attuale sono collocati n. 170 supporti con 500 cartelli indicatori);
- SCHEDA N. 03 PUB – categoria impianto: CARTELLONE – tipologia impianto A PAVIMENTO;
- SCHEDA N. 05 I – categoria impianto: CARTELLONE – tipologia impianto: STRADALE – IMPIANTO (ad esclusione di quelli ricadenti in aree di proprietà privata o in concessione a privati);
- SCHEDA N. 06 PM – categoria impianto: CARTELLONE – tipologia impianto PLANIMETRIA;
- SCHEDA N. 08 PL- categoria impianto: DI SERVIZIO- tipologia impianto: PALINA (paline per servizi di trasporto pubblico urbano ed extraurbano, n. 70);
- SCHEDA N. 11 TR – categoria impianto: DI SERVIZIO – tipologia impianto TRANSENNA (transenne, n. 300 da collocare liberamente nel rispetto delle normative vigenti e nell'ambito delle direttive impartite dall'Amministrazione comunale);
- SCHEDA N. 13 ST – categoria impianto: STRISCIONE, GONFALONE, STENDARDO – tipologia impianto: STRISCIONE.

A. 1.2 Le quantità sopra riportate relative alle preinsegne ed agli impianti di servizio ed il loro posizionamento possono cambiare a seguito di esigenze di pubblico interesse, ovvero su proposta della ditta concessionaria previa accettazione espressa dell'Amministrazione comunale nei limiti fissati da quest'ultima.

A. 1.3 Per quantità, dimensioni utili, altezza, mq. fiscali, materiali, posizionamento, particolari e quant'altro, si rimanda all'abaco ed ai regolamenti comunali pubblicati sul sito internet del Comune di Lignano Sabbiadoro all'indirizzo www.lignano.org.

A. 1.4 Il concessionario del lotto unico ha diritto ad apporre pubblicità in conto proprio o per conto terzi, in via esclusiva per l'intera durata del contratto, sugli impianti in concessione.

A. 1.5 Il concessionario ha facoltà di decidere quando installare gli impianti pubblicitari (libertà temporale) e per le quantità ritenute opportune, purché non superiori al limite massimo fissato dall'ABACO e dal presente capitolato.

A. 2 Sottoscrizione del contratto

A. 2.1 L'impresa risultata aggiudicataria deve sottoscrivere il contratto (nel quale saranno riportati i contenuti del presente disciplinare) entro il termine comunicato dall'Amministrazione Comunale a pena decadenza. Qualora non provvedesse a sottoscrivere il contratto, fornendo tutta la documentazione e le garanzie richieste, verrà considerata decaduta con incameramento della garanzia a corredo dell'offerta di cui all'art. 93 del D.lgs. n. 50/2016 ed assegnazione del titolo alla ditta seguente in graduatoria.

A. 3 Durata contrattuale

A. 3.1 Il contratto avrà validità di 5 (cinque) anni, con decorrenza dal 01.01.2023 o, comunque, dall'eventuale momento di consegna anticipata.

A. 3.2 I materiali utilizzati per la realizzazione dei manufatti degli impianti pubblicitari e l'esecuzione degli stessi dovrà essere conforme a quanto previsto dall'Abaco degli impianti pubblicitari e di pubbliche affissioni approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 120 del 13.09.2010, e successive modifiche ed integrazioni.

A. 4 Canone d'uso e concessorio

A. 4.1. Il canone annuale, nella misura risultante dalla offerta economica formulata in sede di gara, dovrà essere corrisposto anticipatamente in rate trimestrali uguali entro il quindicesimo giorno del primo mese del trimestre di riferimento, con indicazione nella causale della progressiva numerica della rata versata.

Per presa visione ed accettazione di ogni clausola contenuta nel presente

2

ALLEGATO C DEL CONTRATTO

A. 4.2 Esso sarà soggetto ad aggiornamento annuo nel termine fissato dalla normativa vigente e nel limite della variazione percentuale dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati dell'anno precedente, arrotondato all'unità di euro. L'aggiornamento avverrà su eventuale richiesta scritta.

A. 4.3. Il mancato rispetto dei suddetti termini di pagamento comporterà l'applicazione degli interessi per ritardato pagamento calcolati al tasso legale maggiorato di cinque punti percentuali, da corrispondersi contestualmente alla prima rata di canone in scadenza.

A. 4.4 Il canone è sempre dovuto per tutta la durata contrattuale anche nel caso di mancato utilizzo degli impianti pubblicitari.

A. 4.5 In caso di incrementi o decrementi di spazi pubblicitari, richiesti per sopraggiunti motivi di interesse pubblico ovvero accettati dall'amministrazione comunale su proposta della ditta aggiudicataria, nel limite del 20% di quelli assegnati in sede di aggiudicazione non si modificherà l'importo del canone. Qualora gli scostamenti siano maggiori, possibili solo su accordo tra le parti, il canone sarà corretto in misura percentuale pari all'aumento o al decremento degli spazi a disposizione della ditta concessionaria.

A. 5 Imposta sulla pubblicità

A. 5.1. L'impresa aggiudicataria, in base alle tariffe definite dal vigente regolamento comunale, oltre al pagamento del canone, dovrà corrispondere il canone di esposizione pubblicitaria.

A. 6 Cauzione definitiva

A. 6.1. A garanzia dell'esatta osservanza degli obblighi previsti dal presente capitolato e dell'eventuale obbligo di risarcimento per inadempimento, l'impresa aggiudicataria sarà tenuta a prestare, antecedentemente alla sottoscrizione del contratto, a pena di decadenza dall'aggiudicazione, apposita idonea garanzia per tutta la durata contrattuale, come previsto dall'art. 103 del D.lgs. 50/2016, anche attraverso polizza fideiussoria o assicurativa "a prima richiesta" rilasciata da Istituti bancari o assicurativi a ciò autorizzati e dovrà essere incondizionata.

A. 6.2. In caso di mancato versamento delle somme dovute dall'impresa aggiudicataria, il Comune procede ad esecuzione sulla cauzione.

A. 6.3. La diminuzione della cauzione comporta l'obbligo del reintegro immediato da parte dell'impresa aggiudicataria. In difetto l'impresa aggiudicataria dovrà provvedere nel termine di quindici giorni dalla notifica di apposito invito da parte del Comune.

A. 6.4. La precitata cauzione verrà svincolata quando le parti avranno regolato, in modo definitivo, ogni conto o partita in sospeso dipendente dall'esecuzione del contratto e verrà restituita all'impresa aggiudicataria solo dopo che il provvedimento di svincolo risulterà perfezionato.

A. 7 Spese contrattuali

A. 7.1. Tutte le spese inerenti il contratto saranno a carico dell'impresa aggiudicataria senza alcuna possibilità di rivalsa nei riguardi del Comune.

A. 7.2. Fra tali oneri sono compresi: bolli per la stesura del contratto e qualsiasi altra imposta, tassa e diritto secondo le leggi vigenti.

A. 8 Responsabilità dell'impresa aggiudicataria

A. 8.1. L'impresa aggiudicataria è l'esclusiva responsabile dell'osservanza di tutte le disposizioni relative alla tutela infortunistica e sociale delle maestranze impiegate nella gestione del presente capitolato.

A. 8.2. E' fatto carico alla stessa di dare piena attuazione, nei riguardi del personale comunque da lei funzionalmente dipendente, agli obblighi dell'assicurazione e ad ogni altro patto di lavoro stabilito per il personale stesso.

A. 8.3. L'impresa aggiudicataria è responsabile dei danni che per fatto suo, dei suoi dipendenti funzionali, dei suoi mezzi, degli impianti pubblicitari o per mancate previdenze venissero arrecati alle persone e alle cose, sia del Comune che di terzi, durante il periodo contrattuale, nonché degli infortuni sofferti da prestatori di lavoro subordinati e parasubordinati addetti all'attività svolta, comprese tutte le operazioni ed attività connesse, accessorie e complementari, nessuna esclusa né eccettuata, tenendo al riguardo sollevata l'Amministrazione da ogni responsabilità ed onere. A tal fine dovrà essere data garanzia, per tutta la durata del contratto, con adeguata polizza di responsabilità civile verso Terzi e verso prestatori di lavoro (RCT-

ALLEGATO C DEL CONTRATTO

RCO) presso una primaria compagnia di assicurazione con un massimale unico minimo di Euro 1.000.000,00 (un milione).

A.8.4. Copia delle polizze assicurative previste dovrà essere consegnata al Comune prima della stipula del contratto o della consegna d'urgenza. Il concessionario è tenuto a rilasciare nel corso della concessione conferma della prosecuzione di dette coperture.

A.8.5. L'impresa aggiudicataria è l'esclusiva responsabile della custodia degli impianti ad essa assegnati o da essa installati e ceduti al comune.

A. 9 Penali

A. 9.1. In caso di irregolarità o di mancato adempimento degli obblighi previsti dal presente capitolato speciale d'oneri e dalle disposizioni vigenti, all'impresa aggiudicataria possono essere inflitte penali, determinate con provvedimento dirigenziale, che vanno da un minimo di Euro 100,00 fino ad un massimo del 7% del deposito cauzionale.

A. 9.2. Si individuano le fattispecie soggette alle seguenti penali:

- a) Inottemperanza, anche saltuaria, agli obblighi di manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti di cui al successivo art. B.1: Euro 400,00;
- b) qualora per responsabilità dell'impresa aggiudicataria si rendesse necessario procedere d'ufficio all'effettuazione degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti, dovranno essere rimborsati all'Amministrazione comunale; in tali casi verrà applicata, altresì, una penale nella misura fissa di Euro 1.000,00;

A. 9.3. Per ogni altra fattispecie non contemplata la penale verrà determinata dal Responsabile comunale preposto, nel limite di cui al precedente comma A.9.1.

A. 9.4. Le eventuali contestazioni saranno notificate all'impresa aggiudicataria, che potrà rispondere entro venti giorni, o nel termine inferiore che sia ritenuto essenziale, qualora indicato nella comunicazione dell'addebito, dopo di che se l'Amministrazione riterrà che ne ricorrano i presupposti, procederà all'applicazione delle penali e/o attiverà le azioni e i procedimenti che riterrà adeguati.

A. 9.5. Il pagamento delle penali deve avvenire entro dieci giorni dalla conclusione della procedura di contestazione. Qualora l'impresa aggiudicataria non proceda al pagamento l'Amministrazione si rivale sulla cauzione.

A. 9.6. L'applicazione della penale non preclude all'Amministrazione Comunale la possibilità di mettere in atto altre forme di tutela.

A. 10 Recesso unilaterale

A. 10.1 L'Amministrazione comunale può recedere unilateralmente dal contratto per sopravvenuti motivi di interesse pubblico senza che alla ditta venga riconosciuto alcun indennizzo o risarcimento, fatta salva la restituzione della rata del canone anticipatamente pagata.

A. 10.2 L'Amministrazione può altresì recedere unilateralmente ogni qualvolta vi siano concreti motivi che la concessionaria possa diventare insolvente (procedure concorsuali, amministrazione controllata, istanze di fallimento ecc.) senza che alla ditta venga riconosciuto alcun indennizzo o risarcimento, fatta salva la restituzione della rata del canone anticipatamente pagata. In tale circostanza gli impianti resteranno di proprietà comunale senza il riconoscimento di alcun indennizzo o risarcimento alla ditta.

A. 11 Clausola risolutiva espressa

A. 11.1 L'Amministrazione comunale potrà risolvere di diritto il contratto, ai sensi dell'art. 1456 c.c., previa comunicazione all'impresa aggiudicataria nei seguenti casi:

- ✓ Perdita dei requisiti di idoneità;
- ✓ Mancato pagamento del canone di cui al precedente art. A. 4 alle scadenze prescritte;
- ✓ Mancato rispetto della tracciabilità dei pagamenti a norma della L. 136/2010 e s.m.i.;
- ✓ Mancato reintegro della cauzione eventualmente escussa nel termine di 15 giorni dalla richiesta dell'Amministrazione comunale.
- ✓ Mancato spostamento o rimozione di un impianto su richiesta dell'Amministrazione Comunale nei termini assegnati.
- ✓ Mancata installazione, manutenzione o sostituzione di impianti di cui al lotto 3, tipologie A) e B) nei termini assegnati.

Per presa visione ed accettazione di ogni clausola contenuta nel presente

4

ALLEGATO C DEL CONTRATTO

A. 12 Divieto di cessione

A. 12.1 E' vietata la cessione anche parziale del contratto.

A. 13 Obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari

A. 13.1 La concessione sarà soggetta alle disposizioni recate dall'articolo n. 3 della legge 13 agosto 2010, n.136, e successive modificazioni e integrazioni, in merito agli obblighi dell'aggiudicatario relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari. L'aggiudicatario assumerà, pertanto, tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010.

A. 14 Foro competente

A. 14.1 Il Foro di Udine sarà competente per tutte le eventuali controversie relative al contratto.

A. 15 Rinvio a norme vigenti

A. 15.1 Per quanto non risulta contemplato nel presente capitolato si fa rinvio alle leggi e ai regolamenti vigenti in materia.

B – PRESCRIZIONI TECNICHE

B. 1 Obbligo di manutenzione

B. 1.1. L'impresa aggiudicataria, per tutta la durata del contratto, ha l'obbligo di provvedere a propria cura e spese, all'esecuzione delle opere di manutenzione ordinaria – ivi compreso il mantenimento del decoro dell'impianto – e straordinaria degli impianti, nel più breve tempo possibile dalla constatazione diretta da parte loro, o entro il termine fissato dall'Amministrazione comunale per l'effettuazione dell'intervento. Se necessario, l'intervento di manutenzione straordinaria può comportare anche la sostituzione completa dell'impianto. L'impresa aggiudicataria, alla scadenza del contratto, dovrà lasciare gli impianti nel normale stato d'uso.

B. 1.2. L'impresa aggiudicataria è tenuta a numerare progressivamente e contrassegnare ogni singolo impianto, individuandolo nella precisa ubicazione su una planimetria del Comune, anche su file digitale.

B. 1.3. L'impresa aggiudicataria si impegna ad utilizzare, per la sostituzione o per la manutenzione straordinaria a proprio carico, esclusivamente impianti o pezzi di ricambio autorizzati di volta in volta dall'Amministrazione comunale.

B. 1.4. Sono a carico dell'impresa, con possibilità di rivalsa nei confronti dei trasgressori qualora individuati, le riparazioni e la sostituzione di impianti dovuta a incidenti stradali, vandalismi, sommosse tumulti popolari, infortuni ecc.

B. 1.5. Sono a carico dell'impresa tutte le riparazioni e le sostituzioni di impianti dovute ad eventi meteorologici (vento, grandine, alluvioni, ecc.), cause naturali, catastrofi, ecc.

B. 2 Dichiarazioni di stabilità -Verifiche e controlli

B. 2.1. Entro due mesi dall'affidamento in concessione degli impianti deve essere resa, dall'impresa aggiudicataria, la dichiarazione di stabilità contemplata dal vigente Regolamento di attuazione del Codice della strada. Nel caso di installazione di nuovi impianti, la stessa dovrà essere resa contestualmente all'istanza di nuova installazione.

B. 2.2 Entro tre mesi dall'installazione di ogni impianto l'amministrazione provvede con proprio atto, a mezzo propri tecnici, a verificare che siano conformi al quanto previsto dal disciplinare e dall'abaco.

B. 2.3. L'Amministrazione comunale si riserva, con ampia e insindacabile facoltà e senza che l'impresa possa nulla eccepire, di effettuare verifiche e controlli circa la perfetta osservanza da parte dell'impresa stessa di tutte le disposizioni contenute nel presente capitolato e nel contratto successivo.

B. 3 Trasferimento e sostituzione e rimozione degli impianti

B. 3.1. L'Amministrazione comunale potrà, in qualsiasi momento e a proprio insindacabile giudizio, disporre il trasferimento in altro luogo di uno o più impianti pubblicitari, e l'impresa aggiudicataria avrà l'obbligo di provvedervi a proprie spese nei termini prescritti senza alcuna variazione al canone dovuto di cui all'art. A.4 del presente capitolato.

ALLEGATO C DEL CONTRATTO

B. 3.2. L'amministrazione, per motivate esigenze di interesse pubblico (a titolo meramente esemplificativo si indicano alcune possibili ragioni: realizzazione di lavori di arredo urbano, esigenze connesse alla sicurezza della circolazione stradale, realizzazione di lavori pubblici, esigenze connesse all'espletamento di pubblici servizi) può imporre alla ditta la rimozione di uno o più impianti senza che nulla sia dovuto alla stessa, salvo riduzione del canone ai sensi del punto A.4.

B. 4 Proprietà degli impianti pubblicitari

B. 4.1 Tutti gli impianti da affidare in concessione sono di proprietà del Comune di Lignano Sabbiadoro, Ente al quale dovranno essere restituiti, dopo la verifica delle loro condizioni, alla fine del periodo contrattuale. La proprietà comunale si estenderà anche ad eventuali ulteriori nuovi impianti installati durante il periodo di concessione, su accordo delle parti.

B. 4.2 La temporanea concessione degli impianti, dopo l'aggiudicazione della gara, si considera perfezionata ad ogni effetto di legge e di contratto, con la comunicazione alla ditta concessionaria dell'affidamento da parte dell'amministrazione comunale.

B. 4.3 In caso di risoluzione anticipata del contratto, ovvero di recesso, nulla sarà dovuto alla ditta concessionaria salvo quanto previsto dal punto A 10.1.

B. 5 Rimozione degli impianti esistenti

B. 5.1 Qualora vi siano altri impianti esistenti, non inclusi negli ALLEGATI 1 e 2, che i precedenti concessionari non abbiano rimosso nel termine assegnato dall'amministrazione comunale, fatta salva la possibilità di questi di cederli, qualora siano conformi all'abaco, la ditta concessionaria, previa emanazione di apposita ordinanza ingiunzione da parte del competente responsabile comunale, è tenuta a rimuovere gli impianti esistenti non più a norma, con spese documentate che saranno poste a carico del proprietario dei medesimi, depositandoli presso il magazzino comunale.

B. 6 Deroghe

B 6.1. L' Amministrazione può, a suo insindacabile giudizio concedere deroghe ai termini previsti per l'installazione di nuovi impianti o la sostituzione di impianti esistenti qualora esistano motivate ragioni non imputabili all'impresa aggiudicatrice che rendano impossibile l'esecuzione di quanto richiesto, ovvero questo sia dovuto a motivazioni di pubblico interesse.

L'IMPRESA

DATA